



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 30 marzo 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE **III^a SEZIONE** **L.N.D. – Comitato Interregionale**

RIUNIONE VENERDI' 30 MARZO 2012

1) Ricorso SAN FILI CALCIO 1926 INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara San Fili Calcio 1926/Belvedere del 7.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 22.2.2012)

2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell'A.P.D. CATONA CALCIO INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Montepaone Calcio/Catona Calcio dell'11.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)

3) Ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. dell'ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2013 inflitta al calciatore Ceci Stefano seguito gara Real Vallinfreda/Rocca Santo Stefano dell'8.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 47 del 2.2.2012)

4) Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO

avverso il proscioglimento dei sigg.ri:

a) Tranfa Claudio (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato A.S.D. Battipagliese);

b) Ruocco Vincenzo (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato A.S.D. Battipagliese);

c) Mohamed Lamine Diallo Fabrice (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato A.S.D. Nardò Calcio),

a seguito di proprio deferimento, per i fatti verificatisi in occasione della gara Battipagliese/Nardò del 30.1.2011, rispettivamente:

a) Tranfa Claudio, per violazione dell'art 1, comma 1, C.G.S.;

b) Ruocco Vincenzo, per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 11, commi 3 e 4, C.G.S.;

c) Mohamed Lamine Diallo Fabrice, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. -

nota n. 1398/908 pf10-11/AM/ma del 12.9.2011

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)

5) Ricorso S.S. SANT'ANTONIO ABATE RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Chierchia Ciro seguito gara Sant'Antonio Abate/Battipagliese dell'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)

6) Ricorso A.S.D. VIRIBUS UNITIS RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al signor Marciano Alessandro seguito gara Viribus Unitis/Virtus Casarano dell'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)

7) Ricorso A.S.D. CTL CAMPANIA RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al signor Campana Rosario seguito gara Francavilla/CTL Campania del 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

8) Ricorso CIVITANOVESE CALCIO**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- squalifica per 4 giornate effettive di gara al calc. Fabicannella Matteo;
- ammenda di € 1.000,00 con diffida alla società, inflitte seguito gara Jesina Calcio/Civitanovese del 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)